



**COMUNE DI BAREGGIO**  
**Città Metropolitana di Milano**

**Territorio, Ambiente e S.U.A.P.**  
Responsabile: Arch. Gianpiero Galati  
Tel: 02.902.58.1  
E-mail: [territorio@comune.bareggio.mi.it](mailto:territorio@comune.bareggio.mi.it)

**PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONI**  
**ALLE OSSERVAZIONI AL PIANO ATTUATIVO RESIDENZIALE**  
**IN VARIANTE AL PGT DENOMINATO “PAp2-PAr5 EX SAPLA”**  
**ADOTTATO CON DELIBERA DI C.C. N. 28 DEL 07/04/2021**

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 7 aprile 2021 è stato adottato il Piano Attuativo di iniziativa privata denominato “PAp2-Par5 ex Sapla” il cui ambito è localizzato tra le vie XXV Aprile, via Trieste e via Diaz e identificato catastalmente al foglio 12 mappale 429 sub 701 e sub 702;
- ai sensi dell’art. 13 della L.R. 12/2005, la sopra citata delibera di Consiglio Comunale unitamente a tutti gli elaborati, è stata depositata presso la segreteria comunale per trenta giorni consecutivi, dal 5 maggio 2021 al 3 giugno 2021 e che dal 4 giugno al 3 luglio era possibile presentare osservazioni al Piano Attuativo;
- entro i termini previsti sono arrivate al protocollo del Comune le seguenti osservazioni:
  - 1) Arpa Lombardia, protocollo n. 14252 del 19/05/2021;
  - 2) ATO Città Metropolitana di Milano, protocollo n. 15741 del 04/06/2021;
  - 3) PD Gruppo Consigliare Partito Democratico – Giancarlo Lonati–Maria Santina Ciceri, protocollo n. 19165 del 02/07/2021;
  - 4) Lista Civica 2013 - Monica Gibillini, protocollo n. 19232 del 03/07/2021;
  - 5) Lista Civica 2013 - Monica Gibillini, protocollo n. 19233 del 03/07/2021;
  - 6) Lista Civica 2013 - Monica Gibillini, protocollo n. 19234 del 03/07/2021;
- sono altresì arrivate al protocollo del Comune, oltre la scadenza di presentazione del 03/07/2021, le seguenti osservazioni, comunque tenute in considerazione:
  - 7) Agenda 21 Bareggio – Pietro Lenna, protocollo n. 18389 del 05/07/2021;
  - 8) Città Metropolitana di Milano-Parco Agricolo Sud Milano, protocollo n. 22362 del 31/07/2021;
  - 9) Città Metropolitana di Milano, protocollo n. 22484 del 02/08/2021.

Si riporta in seguito un estratto delle osservazioni presentate, con le considerazioni tecniche e la proposta del responsabile del settore sull’accoglimento delle stesse:



## **1) Osservazione n. 1- Arpa Lombardia, protocollo n. 14252 del 19/05/2021**

### **Osservazioni:**

Considerato l'art. 13 comma 6 della l.r. 12/2005 che prevede "il Documento di Piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all'ASL e all'ARPA che, entro i termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono formulare osservazioni, rispettivamente per gli aspetti di tutela igienica-sanitaria e ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e sulla localizzazione degli insediamenti produttivi", si comunica che l'Agenzia, per quanto di competenza, non ha alcuna osservazione da formulare sugli atti adottati.

### **Considerazioni**

Si prende atto che nella sopracitata osservazione l'Ente rileva la necessità di adottare in fase progettuale quanto di seguito riportato:

- Promuovere l'adozione di misure di risparmio energetico per le nuove edificazioni così come per le ristrutturazioni. Si ritiene che i nuovi edifici residenziali debbano garantire, come minimo livello di sostenibilità, il raggiungimento della classe energetica B;
- Verificare che la destinazione degli ambiti sia compatibile con la qualità del suolo;
- Si ritiene opportuno che la valutazione previsionale di impatto acustico e clima acustico ai sensi della L. 447/1995 venga effettuata in fase di pianificazione attuativa, al fine di garantire una corretta distribuzione dei macchinari, volumi, degli spazi destinati a standard (parcheggi, verde ecc).
- Che gli interventi siano corredati da un progetto per l'illuminazione esterna, nel rispetto della nuova Legge Regionale 5 ottobre 2015 n. 31;
- Si evidenzia la necessità di ridurre quanto più possibile l'impermeabilizzazione del suolo al fine di attuare il principio di invarianza idraulica e idrologica per le trasformazioni di uso del suolo;
- In merito alle acque meteoriche dovranno essere adottate soluzioni progettuali volte a ridurre il complessivo livello di impermeabilizzazione del comparto, prevedendo il ricorso a pavimentazioni drenanti dove possibile e dove consentito dal regolamento regionale n. 4/2006;
- Si invita a dotare gli edifici di impianti per la produzione di energia elettrica e/o termica da fonti rinnovabili come:
  - solare termico che contribuisca al fabbisogno di acqua calda sanitaria;
  - solare fotovoltaico, possibilmente a servizio dell'intera struttura.



**Proposta:** Per quanto sopra argomentato in fase progettuale verranno adottate le misure indicate.

**2) ATO Città Metropolitana di Milano, protocollo n. 15741 del 04/06/2021;**

**Osservazioni:**

In riferimento alla Vs. comunicazione in oggetto, tenuto conto di quanto già espresso in data 05/11/2019 (prot. U.A. n. 13591) nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di Piano Attuativo di che trattasi, con la presente si comunica che non si hanno ulteriori osservazioni da avanzare rispetto a quanto precedentemente comunicato, fatte salve le indicazioni di carattere generale riportate nel ns. sopraccitato parere che vengono riconfermate nella loro interezza.

**Considerazioni**

Si prende atto che nella sopracitata osservazione l'Ente rileva la necessità di tenere in considerazione nelle future fasi autorizzative/progettuali di attuazione delle trasformazioni urbanistiche presentate dall'ATO – Città Metropolitana di Milano in data 05/11/2019 protocollo U.A. n. 13591 nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di Piano Attuativo "PAp2-Par5 ex Sapla", che vengono riconfermate nella loro interezza:

- L'allacciamento delle summenzionate aree Par5 e PAp2 oggetto di trasformazione urbanistica al servizio di fognatura/depurazione esistente potrà essere effettuato solo a seguito della verifica di compatibilità dei carichi inquinanti/idraulici che si potrebbero generare all'interno delle stesse, da parte del Gestore affidatario del S.I.I società Cap Holding Spa, con la capacità residua dei sistemi fognari esistenti;
- La progettazione e la successiva realizzazione di nuove reti fognarie interne private destinate alla raccolta di reflui urbani da recapitare nella pubblica rete di fognatura dovrà tenere conto delle disposizioni tecniche dettate Regolamento del Servizio Idrico Integrato del Gestore Cap Holding SpA;
- Lo scarico delle acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche in pubblica fognatura dovrà tenere conto delle disposizioni del R.R. n. 6 del 29/03/2019 e nell'osservanza del succitato Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- Le acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate dovranno essere raccolte e interamente smaltite sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo e solo in ultima analisi in corsi d'acqua superficiale nel rispetto delle norme in materia di scarichi e tenuto



conto del principio dell'invarianza idraulica e idrologica (con esclusione delle acque di prima/seconda pioggia individuate ai sensi del R.R. 24/03/2006 n. 4 che dovranno essere recapitate in pubblica fognatura previa rilascio di preventiva autorizzazione a norma di legge).

**Proposta:** Per quanto sopra argomentato verranno adottate tutte le indicazioni di carattere generale.

**3) PD Gruppo Consigliere Partito Democratico – Giancarlo Lonati–Maria Santina Ciceri, protocollo n. 19165 del 02/07/2021;**

**3.1 Osservazioni:**

Richiesta di nuova perizia sul valore dell'immobile in quanto si ritiene che lo stesso non sia congruo con il valore definito in sede convenzionale, anche alla luce di un numero di mq. differenti tra quelli dichiarati in convenzione e quelli citati in relazione definiti commerciali.

**Considerazioni**

Si precisa che la perizia redatta dal tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale è una perizia di stima giurata presso il Tribunale Ordinario di Busto Arsizio, sotto giuramento "di aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni di stima con il solo scopo di far conoscere la verità".

Si chiarisce inoltre che la differenza di superficie dichiarata nella bozza di convenzione (mq. 211) e la superficie dichiarata nella relazione peritale giurata (mq. 253,96) è dovuta al fatto che la prima si riferisce alla superficie catastale, mentre la seconda si riferisce alla superficie lorda, così come desumibile dalla relazione tecnica peritale giurata al paragrafo "Identificazione catastale, consistenza e descrizione degli immobili".

**Proposta:** Per quanto sopra argomentato l'osservazione si ritiene non accoglibile.

**3.2 Osservazioni:**

Richiesta di incremento dei box-parcheggi auto interni, oltre quelli previsti dalla normativa, in quanto ad oggi ogni famiglia è dotata di seconde macchine che andranno ad occupare i parcheggi pubblici esterni vanificando di fatto l'uso pubblico dei parcheggi stessi.



**Considerazioni:**

Si conferma che i posti auto/box pertinenziali alle unità immobiliari dovranno rispettare per la normativa vigente le quantità minime imposte che saranno accertate in sede di istruttoria tecnica al momento della presentazione del titolo abilitativo (Permesso di Costruire).

**Proposta:** Per quanto sopra argomentato l'osservazione si ritiene non accoglibile.

**3.3 Osservazioni:**

Richiesta di verifica puntuale dell'area drenante, in termini dimensionali e individuando già da ora i materiali utilizzabili come sedime per la formazione della superficie drenante.

**Considerazioni:**

Premesso che la verifica puntuale e analitica della superficie drenante è stata redatta appositamente per il Piano Attuativo, si precisa che la stessa dovrà rispettare la quantità minima richiesta dalla normativa vigente, da accertare in sede di istruttoria tecnica al momento della presentazione del titolo abilitativo (Permesso di Costruire).

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la scelta dei materiali da utilizzare per la realizzazione delle superfici drenanti.

**Proposta:** Per quanto sopra argomentato l'osservazione si ritiene non accoglibile.

**3.4 Osservazioni:**

Vista la presenza di un serbatoio interrato e di un pozzetto di ispezione, e la loro potenziale pericolosità si chiede di rimuovere sin d'ora le fonti di possibile inquinamento.

**Considerazioni:**

Si precisa che nel maggio 2017 (protocollo di trasmissione Arpa n. 73092 del 15/05/2017) lo studio Fusina S.R.L. ha redatto un piano di indagine ambientale preliminare nel quale è stata proposta l'esecuzione di n. 8 trincee dalle quali prelevare campioni di terreno da sottoporre ad analisi chimiche in laboratorio, al fine di verificare la conformità ai limiti di legge imposti per i siti ad uso residenziale. In particolare, trattasi delle C.S.C. (Concentrazioni Soglia Di Contaminazione) riportate nella colonna A della tabella 1, allegato 5 della Parte Quarta-Titolo V del D.Lgs. 152/2006, in quanto è previsto



un cambio d'uso verso la funzione residenziale.

Nel suddetto piano è stata proposta anche la bonifica e la rimozione della cisterna interrata presente nella porzione orientale dell'area. In data 30/05/2017 il Comune di Bareggio ha richiesto la valutazione di Arpa in merito al suddetto piano di indagine, che, a sua volta, ha fornito parere favorevole allo svolgimento delle attività (prot. Arpa n. 98785 del 29/06/2017).

Successivamente, con presa d'atto di cui al prot. Arpa n. 102734 del 06/07/2017. Il Comune di Bareggio ha fornito il relativo nulla osta all'inizio lavori.

Pertanto, in data 24/11/2017, la società Stucchi Servizi Ecologici S.r.l. di Vimercate (MB) ha provveduto alla bonifica e alla rimozione della cisterna.

In data 27/11/2017 sono state eseguite le otto trincee di cui al suddetto piano di indagine e sono stati prelevati i campioni di terreno. Sono stati prelevati in contraddittorio con Arpa i campioni di terreno dalle pareti e dal fondo dello scavo a seguito della rimozione del serbatoio interrato, nonché campioni di terreno dalle trincee S1 (in corrispondenza di un pozzo perdente) ed SF (zona verniciatura).

In tutte le altre trincee sono stati prelevati campioni esclusivamente dalla Parte.

I referti analitici di Parte, relativi a n. 27 campioni di terreno e n. 1 campione di materiale di riporto (presente fino a circa – 0,6 metri nell'intorno del pozzo perdente in S1) evidenziano il rispetto delle C.S.C. previste per i terreni ad uso residenziale di cui alla Tabella 1 – Colonna A dell'allegato 5 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006 per i parametri ricercati, in particolare metalli, BTEXS, idrocarburi leggeri C<12, idrocarburi pesanti C>12 e IPA. Il test di cessione eseguito sul materiale di riporto risulta conforme ai limiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato sopra richiamato. Tali risultati sono stati trasmessi agli enti con nota del 21/12/2017.

In data 06/02/2018 (prot. Arpa n. 18486) sono pervenuti i rapporti di prova relativi ai campioni prelevati da Arpa. Tali referti evidenziano la conformità ai limiti di cui sopra nonché una buona corrispondenza con i dati di Parte, ad eccezione del test di cessione eseguito sul materiale di riporto rilevato nella trincea S1 alla profondità compresa tra 0 e 0,6 metri, in corrispondenza del pozzo perdente. L'esito analitico del laboratorio pubblico mostra il superamento dei limiti di cui alla Tabella 2 dell'Allegato % al Titolo V della Parte VI del D.Lgs. 152/2006 relativamente ai parametri Arsenico e Cromo VI.

Per quanto sopra evidenziato, l'operatore ha presentato con nota protocollo n. 20203 del 9 agosto 2019 "Piano di smaltimento dei rifiuti finalizzato alla rimozione del terreno di riporto" da integrare con quanto richiesto da parte del Comune con nota protocollo 21735 del 4 settembre 2019 per l'attivazione della corretta procedura ai sensi del D.Lgs. 152/2006.



In data 22/07/2021 la società consulente della proprietà comunica che a breve presenterà un piano di bonifica in procedura semplificata ai sensi dell'art. 242 bis del D.Lgs 152/2006 per la rimozione del terreno di riporto.

Si fa presente che contestualmente a quanto sopra è stato recepito nel Decreto di non Assoggettabilità a VAS di cui al protocollo n. 5716 del 4 marzo 2020 il parere Arpa (prot. 29298 del 20 novembre 2019) che prescrive di certificare l'idoneità del suolo al fine di poter essere trasformata in funzione residenziale, prima di procedere alla realizzazione dell'intervento.

**Proposta:** Per quanto sopra argomentato l'osservazione si ritiene non accoglibile.

#### **4) Lista Civica Bareggio 2013 - Monica Gibillini, protocollo n. 19232 del 03/07/2021;**

##### **Osservazioni:**

Si osserva la necessità di inserire negli atti del piano attuativo che la previsione alla realizzazione dei parcheggi privati in area pertinenziale (posti scoperti) sia realizzata in conformità alle indicazioni di ARPA Lombardia che prevedono che le aree adibite a posto auto o qualsiasi tipo di deposito (es. area raccolti rifiuti) non possono avere pavimentazione drenante.

##### **Considerazioni:**

Nella nota di ARPA Lombardia del 19/05/2021 protocollo comunale n. 14252 non si rileva alcuna osservazione in merito al sopra citato argomento.

La verifica della finitura dell'area da adibire a parcheggi privati scoperti delle unità immobiliari dovrà rispettare la normativa vigente da accertare in sede di istruttoria tecnica al momento della presentazione del titolo abilitativo (Permesso di Costruire).

**Proposta:** Per quanto sopra argomentato l'osservazione si ritiene non accoglibile.

#### **5) Lista Civica Bareggio 2013 - Monica Gibillini, protocollo n. 19233 del 03/07/2021;**

##### **5.1 Osservazioni:**

All'art. 7 della convenzione urbanistica aggiungere la previsione per cui, al più tardi, contestualmente alla richiesta del primo titolo edilizio i soggetti attuatori devono produrre il





collaudo o la certificazione dell'Ente competente riferiti alla bonifica dell'area (cfr. prot. n. 21735 del 4 settembre 2019 e prot. 5716 del 4 marzo 2020 del Comune di Bareggio).

**Considerazioni:**

Ai sensi dell'art. 3.2.6 del R.L.I. vigente "Sicurezza e salubrità negli interventi su strutture esistenti e per le aree abbandonate" al comma 1 è previsto che: "qualora l'intervento sia previsto su area dismessa o su fabbricati ad uso produttivo, chi ne ha titolo, deve presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine, redatto ai sensi del D.M. 471/99, la cui approvazione è preliminare ed indispensabile per qualsiasi altra autorizzazione, o richiesta di interventi anche se si ricorre all'istituto della D.I.A."

Ai sensi dell'art. 248, comma 2 del DLgs 152/06 è previsto che: "Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente".

Per quanto sopra esposto, in sede di istruttoria tecnica al momento della presentazione del titolo abilitativo (Permesso di Costruire) l'ufficio si accerterà della certificazione dell'Ente competente dell'avvenuta bonifica dell'area interessata all'intervento.

**Proposta:** Per quanto sopra argomentato l'osservazione si ritiene non accoglibile.

**5.2 Osservazioni:**

All'art. 9 della convenzione urbanistica, intitolato "Norme generali sulle opere a scomputo", prevedere che il costo del Collaudatore Tecnico Amministrativo dovrà essere garantito da specifica garanzia fidejussoria.

**Considerazioni:**

La richiesta di una specifica garanzia fidejussoria per il costo del collaudatore tecnico, non necessita in quanto parte del costo è anticipato dall'operatore con la sottoscrizione della convenzione e l'eventuale conguaglio, in positivo o in negativo, dovrà essere versato prima del rilascio, da parte del comune, del certificato di collaudo finale.

**Proposta:** Per quanto sopra argomentato l'osservazione si ritiene non accoglibile.





### **5.3 Osservazioni:**

All'art. 10 "Prestazione delle garanzie finanziarie" introdurre la cauzione a garanzia delle opere pubbliche realizzate valida per i successivi due anni dalla conclusione delle stesse a garanzia degli eventuali vizi occulti delle opere non individuabili in fase di collaudo.

### **Considerazioni:**

L'introduzione della cauzione a garanzia delle opere di urbanizzazione valida per i successivi due anni dalla conclusione delle stesse a garanzia degli eventuali vizi occulti delle opere non individuabili in fase di collaudo finale, non si reputa necessaria in quanto, ai sensi dell'art. 9 "Norme generali sulle opere a scomputo" della Convenzione Urbanistica, è previsto che le opere di cui sopra verranno eseguite sotto la vigilanza degli organi comunali o di un Tecnico Collaudatore esterno nominato dall'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori.

**Proposta:** Per quanto sopra argomentato l'osservazione si ritiene non accoglibile.

## **6) Lista Civica Bareggio 2013 - Monica Gibillini, protocollo n. 19234 del 03/07/2021;**

### **6.1 Osservazioni:**

si richiede di integrare la previsione con l'inciso che qualora, in base alle disposizioni normative vigenti all'ottenimento del titolo abilitativo e/o alla data di realizzazione degli interventi qualora vi fosse una modifica alla normativa dovrà essere dimostrato il rispetto del livello di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici proporzionale a quello previsto nella norma di Piano.

### **Considerazioni:**

In riferimento alla richiesta di adeguamento del raggiungimento delle classi energetiche indicate nella delibera n. 105 del 29/09/2009 alle norme vigenti in materia energetica, al fine dell'applicazione del bonus del 5% della superficie lorda di pavimento, si ritiene opportuno inserire la seguente precisazione all'art. 2 a pag. 13 a conclusione del rigo 9 della Convenzione Urbanistica:

*"Qualora in base alle disposizioni normative vigenti all'ottenimento del titolo abilitativo, i parametri delle classi energetiche, di cui alla Convenzione Urbanistica dovessero subire delle modifiche, l'operatore dovrà rispettare i parametri della nuova*



*normativa”.*

Si precisa inoltre che la prestazione dichiarata in sede di attestazione (A.P.E.) non potrà che essere esclusivamente riferita alla normativa vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo escludendo la possibilità di un ulteriore adeguamento all’eventuale modifica normativa.

**Proposta:** Per quanto sopra argomentato l’osservazione si ritiene parzialmente accoglibile.

#### **6.2 Osservazioni:**

Valutare, considerato altresì il carico di lavoro del Settore Territorio Ambiente e SUAP, il convenzionamento del Comune con un soggetto in possesso di adeguate competenze per supportare il Settore nella verifica dei progetti e dei certificati in materia di risparmio energetico.

#### **Considerazioni:**

In sede di istruttoria tecnica al momento della presentazione del titolo abilitativo (Permesso di Costruire), vista la presenza nel Settore di personale tecnico qualificato e abilitato in materia gestione energetica e nello specifico (CENED e Energy Management), le verifiche sulle dichiarazioni e le certificazioni verranno espletate internamente al fine di non gravare a livello economico sul bilancio comunale.

**Proposta:** Per quanto sopra argomentato l’osservazione si ritiene non accoglibile.

### **7) Agenda 21 Bareggio – Pietro Lenna, protocollo n. 18389 del 05/07/2021;**

#### **7.1 Osservazioni:**

Si chiede, con riferimento alla maggiorazione del 30% di cui al decreto legislativo 28/2011 se la stessa debba essere in riferimento a un dato di potenza o di energia e di indicarlo conseguentemente in modo inequivocabile in Convenzione.

#### **Considerazioni:**

Si precisa che la possibilità di avvalersi della maggiorazione del 5% della SLP di cui



all'art. 2 della Bozza di Convenzione Urbanistica, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 7 aprile 2021, differisce dal 5% di cui all'art. 12 del D.Lgs. 28/2011 ed è avulsa dalla verifica imposta dal medesimo D.Lgs. all'allegato 3 in quanto adempimenti disgiunti.

Altresì si precisa che tale verifica fornisce un dato di potenza, e nello specifico la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili quantificata in kW, che costituisce parte sostanziale della documentazione tecnica necessaria ai fini istruttori del titolo abilitativo (Permesso di Costruire) e non Convenzionali.

**Proposta:** Per quanto sopra argomentato l'osservazione si ritiene non accoglibile.

#### **7.2 Osservazioni:**

Si chiede, anche al fine di evitare eventuali interpretazioni non corrette e possibili contenziosi con i soggetti attuatori, di precisare nella Convenzione tutti i riferimenti normativi, come sopra desunti o, nel caso che gli stessi non risultino validi e/o completi, di precisare gli esatti riferimenti di legge.

#### **Considerazioni:**

Si precisa che i riferimenti di cui alla precedente osservazione in particolare il D.Lgs. 28/2011 costituiscono parte sostanziale della documentazione tecnica necessaria ai fini istruttori del titolo abilitativo (Permesso di Costruire) e non Convenzionali.

Pertanto gli unici riferimenti normativi, da tenere in considerazione sono quelli di cui all'art. 2 della bozza di convenzione Convenzione Urbanistica adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 7 aprile 2021.

**Proposta:** Per quanto sopra argomentato l'osservazione si ritiene non accoglibile.

**8) Città Metropolitana di Milano-Parco Agricolo Sud Milano protocollo n. 22362 del 31/07/2021;**

#### **8 Osservazioni:**

L'ambito interessato dal Piano Attuativo è collocato all'interno del tessuto urbano consolidato del Comune di Bareggio, in corrispondenza di un'area artigianale oggi dismessa ed è posto



esternamente ai territori del Parco Agricolo Sud Milano ad una distanza di oltre 400 metri dal confine che identifica le aree tutelate.

I contenuti della proposta di modifica al Piano Attuativo in variante al P.G.T. vigente del Comune di Bareggio non interessano direttamente né indirettamente il Parco Agricolo Sud Milano né aree ad esso contermini; si ricorda che, sulla base dell'art. 4 delle n.t.a. del P.T.C. del Parco, i Comuni, in sede di adozione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti, sono tenuti ad osservare i criteri e gli indirizzi formulati per le aree esterne al Parco, riguardanti in particolare: la tutela dei parchi e la salvaguardia delle essenze arboree di particolare rilevanza e di interesse naturalistico, la tutela e la salvaguardia delle superfici a bosco esistenti, dell'assetto idrogeologico, dei corsi d'acqua con le relative sponde, nonché dei fontanili attivi. Le scelte di pianificazione comunale dovranno conseguire l'obiettivo del minor consumo delle risorse naturali e territoriali.

In conclusione, si rileva che l'ambito oggetto di variante è posto ad una distanza di circa 1,1 Km dalla Zona Speciale di Conservazione (ZSC) IT2050007 e ZPS IT2050401 "*Fontanile Nuovo*" nonché ad una distanza di oltre 2,8 Km dalla ZSC IT2050008 "*Bosco di Cusago*", entrambi i Siti della Rete Natura 2000 sono gestiti dal Parco Agricolo Sud Milano, sono stati istituiti con Decreto del Ministero dell'Ambiente del 25/03/2005 e sono disciplinati dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale sulla Rete Natura 2000, nonché dalle indicazioni contenute nei relativi Piani di gestione, approvati dal Consiglio Direttivo del Parco con deliberazione 21/03/2011, n. 10.

La Città metropolitana di Milano, Settore qualità dell'aria rumore ed energia, con Decreto Dirigenziale R.G. n. 746 del 04/02/2020 ha espresso Valutazione di Incidenza positiva sul Piano Attuativo, non rilevando incidenze significative sugli habitat presenti nei Siti. Nell'ambito del decreto richiamato il Parco Agricolo Sud Milano, con nota Prot. gen. n. 0303536 del 23/012/2019, ha espresso il proprio parere di competenza in qualità di Ente gestore dei Siti, richiedendo che le sistemazioni a verde previste all'interno del comparto siano realizzate con specie arboreo-arbustive autoctone del Parco, elencate all'Allegato 2 della Disposizione Dirigenziale n. 1455/2010, il cui elenco è di seguito allegato.

*"Elenco delle specie arboree ed arbustive autoctone del Parco Agricolo Sud Milano"*

**SPECIE ARBOREE**

1. Acero campestre *Acer campestre* L.
2. \*Betulla *Betula pendula* Roth
3. \*Castagno *Castanea sativa* Miller



**COMUNE DI BAREGGIO**  
**Città Metropolitana di Milano**

**Territorio, Ambiente e S.U.A.P.**  
Responsabile: Arch. Gianpiero Galati  
Tel: 02.902.58.1  
E-mail: [territorio@comune.bareggio.mi.it](mailto:territorio@comune.bareggio.mi.it)

4. Farnia *Quercus robur* L.
5. Carpino bianco *Carpinus betulus* L.
6. Ciliegio selvatico *Prunus avium* L.
7. Frassino maggiore *Fraxinus excelsior* L.
8. Frassino meridionale *Fraxinus oxycarpa* Bieb.
9. Olmo bianco *Ulmus laevis* Pallas
10. Olmo minore *Ulmus minor* Miller
11. Ontano nero *Alnus glutinosa* (L.) Gaertner
12. \*Orniello *Fraxinus ornus* L.
13. Pioppo bianco *Populus alba* L.
14. Pioppo grigio *Populus canescens* (Aiton) Sm.
15. Pioppo nero *Populus nigra* L.
16. \*Pioppo tremolo *Populus tremula* L.
17. \*Rovere *Quercus petraea* (Mattuschka) Liebl.
18. Salice bianco *Salix alba* L.
19. Tiglio *Tilia cordata* Miller

#### **SPECIE ARBUSTIVE E ARBOREE DI PICCOLE DIMENSIONI**

20. Berretto di prete *Euonymus europaeus* L.
21. Biancospino *Crataegus monogyna* Jacq.
22. Biancospino selvatico *Crataegus oxyacantha* L.
23. \*Coronilla dondolina *Coronilla emerus* L.
24. Frangola comune *Frangula alnus* Miller
25. \*Ginestra dei carbonai *Cytisus scoparius* (L.) Link
26. Ligustro *Ligustrum vulgare* L.
27. Melo selvatico *Malus sylvestris* Miller
28. Nespolo comune *Mespilus germanica* L.
29. Nocciolo *Corylus avellana* L.
30. Pado *Prunus padus* L.
31. Palla di neve *Viburnum opulus* L.
32. Prugnolo *Prunus spinosa* L.



33. Salice rosso *Salix purpurea* L.
34. Salice ripaiolo *Salix eleagnos* Scop.
35. Salice cinerino *Salix cinerea* L.
36. Salicone *Salix caprea* L.
37. Sambuco *Sambucus nigra* L.
38. Sanguinello *Cornus sanguinea* L.
39. Spino cervino *Rhamnus catharticus* L.
40. Viburno lantana *Viburnum lantana* L.

Le specie con asterisco possono essere utilizzate in particolari contesti:

la betulla, la rovere, il castagno, il pioppo tremolo e la ginestra dei carbonai possono essere utilizzate nella fascia di alta pianura del nord-ovest, su suoli prevalentemente acidi, anche in interventi di rinaturalizzazione, col fine di ricreare aspetti planiziali acidofili; l'orniello e la coronilla dondolina possono essere utilizzate prevalentemente a est su suoli basici.

In entrambi i casi sarà il parere di un tecnico naturalista/agronomo a suggerire il loro utilizzo.

#### **Considerazioni:**

Le sistemazioni a verde previste all'interno del comparto dovranno essere realizzate con specie arboreo-arbustive autoctone del Parco, elencate all'Allegato 2 della Disposizione Dirigenziale n. 1455/2010

**Proposta:** Per quanto sopra argomentato in fase progettuale verranno adottate le misure indicate.

#### **9) Città Metropolitana di Milano protocollo n. 22484 del 02/08/2021;**

#### **9 Osservazioni:**

Con riferimento al Piano Attuativo in variante "PAp2-Par5 ex Sapla", trasmesso dall'Amministrazione comunale, si precisa che, trattandosi di variante parziale al PGT vigente che non interessa il Documento di Piano, ai sensi del comma 5, art. 13 della L.R. 12/2005, Città Metropolitana non ha competenze in merito al parere di compatibilità dello stesso con il PTCP/PTM



**COMUNE DI BAREGGIO**  
**Città Metropolitana di Milano**

**Territorio, Ambiente e S.U.A.P.**

Responsabile: Arch. Gianpiero Galati

Tel: 02.902.58.1

E-mail: [territorio@comune.bareggio.mi.it](mailto:territorio@comune.bareggio.mi.it)

**Considerazioni:**

Città Metropolitana non ha competenze in merito al parere di compatibilità dello stesso con il PTCP/PTM ai sensi del comma 5, art. 13 della L.R. 12/2005.

**Proposta:** Per quanto sopra argomentato si prende atto del parere espresso.

Cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE SETTORE**  
**TERRITORIO AMBIENTE E S.U.A.P.**

Arch. Gianpiero Galati

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del DLgs 82/2005 e rispettive norme collegate.